



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE sulla manutenzione dei fondi e il taglio di siepi, rami e rovi sporgenti sul campo stradale nel Comune di Caslano del 4 aprile 2016

Il Municipio di Caslano,

richiamati:

- l'art. 35 della Legge Edilizia (LE)
- l'art. 38 del Regolamento di applicazione delle Legge Edilizia (RLE)
- gli art. 107 e 192 LOC e 23, 24, 25 RALOC
- gli art. 63, 66, 67 del Regolamento comunale di Caslano
- le norme di attuazione del Piano Regolatore comunale (NAPR) del 2009
- gli art. 139 ss della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero

ordina:

Art. 1

Principio

La presente ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro nelle aree urbane, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Art. 2

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, nonché ai fondi agricoli, esclusa la zona forestale.

Art. 3

Obbligo di manutenzione

1) Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.

2) Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali, hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico. Nei punti con insufficiente visibilità per il traffico, l'altezza delle siepi non deve superare cm 125, per una lunghezza di 10 metri dall'intersezione viaria.

3) I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte all'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione.

4) Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.

Gli scarti vegetali possono essere portati all'Ecocentro comunale, secondo le norme contenute nella relativa ordinanza.

5) Per i terreni in zona agricola lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di

arbusti, roveti, rampicanti ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticamento).

6) Gli alberi ad alto fusto o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.

Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza con costi d'esecuzione a carico del proprietario.

Per la cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale, esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora sia ritenuto necessario.

7) La presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche) deve essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale e le stesse devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.

Art. 4

Contravvenzioni

1) Il Municipio, tramite i suoi servizi, procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine perentorio di 15 giorni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto infruttuoso il quale, procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese, incaricando una ditta privata di fiducia e rifatturando il costo effettivo.

2) I proprietari dei fondi sono responsabili per il rispetto delle presenti disposizioni nei confronti dei loro fittavoli.

3) Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 LE, 145 e ss LOC.

Art. 5

Ricorsi

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e annulla tutte le altre disposizioni precedenti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Taiana
Il Segretario: I. Casanova



Caslano, 8 aprile 2016

Esposto agli albi comunali nel periodo dall'11 aprile al 10 maggio 2016